

# TRIBUNALE DI PISA

Sez. lavoro

**RICORSO EX ART. 414 C.P.C CON ISTANZA EX ART. 700 C.P.C**

e con istanza di notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

Proposto da

**LUCA MARCHIÒ** (cod. fisc. MRC LCU 88T03 G843E) nato a Pontedera (PI) il 03/12/1988, residente a Ponsacco (PI), Via Valdera Capannoli n. 30, elettivamente domiciliato in Siena (SI), Via di Camollia n. 140, presso lo studio dell'avv. Diego Vaccaro (cod. fisc. VCC DGI 81S13 D122P), che lo rappresenta e difende giusta procura in calce rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente ricorso, il quale difensore dichiara, ai sensi dell'art. 76, comma 2, c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di fax 0577.288586 o presso l'indirizzo di posta elettronica certificata [diegovaccaro@pec.ordineavvocatisiena.it](mailto:diegovaccaro@pec.ordineavvocatisiena.it);

**- ricorrente**

Contro

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** (P. Iva 80185250588), in persona del Ministro in carica, con sede in Roma (RM) – 00153 - Viale Trastevere n. 76/A;

**USR TOSCANA – UFFICIO X – AMBITO PISA** (P. Iva 80003960525), in persona del Dirigente pro tempore, con sede in Pisa (PI), Via Pascoli n. 8,

**ISTITUTO PROFESSIONALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO "A. PACINOTTI"** (Cod. Fisc. 81001910504), in persona del Dirigente pro tempore, con sede in Pontedera (PI) – 56025 - Via Salcioli n. 11,

tutti rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, con domicilio eletto sempre *ex lege* presso la stessa, in Firenze (FI) – 50129 - Via degli Arazzieri n.

4, domicilio digitale per comunicazioni e notifiche processuali [ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it)

**- resistenti**

Nonché

nei confronti di tutti gli altri soggetti controinteressati individuati come tutti coloro che sono inseriti, quale personale ATA, nelle GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO DI III FASCIA DEL



PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO della Provincia di Pisa, per il triennio 2024/25, 2025/26, 2026/27 e che verrebbero pregiudicati dall'accoglimento del presente ricorso, per i quali si avanza richiesta di notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

**- controinteressati**

\*^\*^\*^\*^\*^\*^\*^\*

Per l'accertamento, previa concessione di idoneo provvedimento cautelare, del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto, nell'ambito della procedura relativa all'aggiornamento/inserimento nelle Graduatorie di Circolo e di Istituto di 3^ fascia della provincia di Pisa per il triennio 2024-2027, il punteggio integrale inerente i servizi svolti quale personale ATA negli aa.ss. 2021/22 e 2023/24 con conseguente condanna dell'amministrazione scolastica, previa disapplicazione di ogni atto e/o provvedimento presupposto e/o connesso contrario, all'inserimento del ricorrente nelle graduatorie di cui è causa nella posizione conforme al punteggio complessivo maturato in base ai pregressi servizi svolti (A.A. pt. 12,10; A.T. pt 12,10; C.S. pt 18,60), e al risarcimento dei danni.

### **PREMESSO CHE**

Il ricorrente, già inserito nelle Graduatorie di Circolo e di Istituto della provincia di Pisa, negli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024 ha lavorato alle dipendenze del MIM quale personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso l'Istituto Professionale Statale Industria e Artigianato (IPSIA) "A. Pacinotti" di Pontedera ([all. 01 – contratti a.s. 2021/22](#); [all. 02 - contratti a.s. 2023/24](#)).

Il 21 giugno 2024, a seguito indizione della procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA ([all. 03 – nota MIM prot. 76806 del 29.05.2024](#)), previo accredito tramite spid, attraverso l'applicazione POLIS del Ministero inoltrava domanda di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA – Decreto ministeriale 21 maggio 2024, n. 89 – della provincia di Pisa per il triennio scolastico 2024/2027([all. 04 – domanda aggiornamento graduatoria triennio 2024-27](#)).

Il 19 agosto 2024, con la pubblicazione della graduatoria provvisoria, il Sig. Marchiò apprendeva la mancata valutazione dei servizi svolti negli a.s. 2021/2022 e 2023/24, che per



mero errore informatico del sistema non erano stati registrati, nonostante ne fosse stata correttamente effettuata l'importazione dal SIDI.

Preme sottolineare che in quei giorni si sono registrati vari problemi tecnici nella compilazione, importazione dei servizi ed invio delle domande.

Il ricorrente ha subito denunciato l'erronea attribuzione di soli 10,60 punti (10 punti per titoli + 0,60 servizi aa.ss. 2016/17 – 2017/2018) ed in data 27 agosto 2024 presentava all'IPSIA "A. Pacinotti", Istituzione scolastica di destinazione e trattamento della domanda ([all. 04](#)), formale istanza di reclamo chiedendo la valutazione del servizio prestato negli anni scolastici 2021/22 e 2023/24, servizio che il ricorrente aveva prestato per l'appunto presso lo stesso IPSIA "A. Pacinotti", e quindi nella piena disponibilità e conoscenza della scuola ([all. 05 – istanza reclamo del 27 agosto 2024](#)).

Il ricorrente evidenziava nel reclamo di aver compilato la domanda, rispettando la procedura prevista del sistema automatizzato e che, ciononostante, per mero errore materiale, il sistema non aveva registrato i titoli di servizio, pur regolarmente inseriti.

Il 29 maggio l'IPSIA "A. Pacinotti" riscontrava l'istanza di reclamo comunicando:

*"Buongiorno, in riferimento all'oggetto, si comunica che non è possibile inserire i servizi dal 2021 al 2024, inquanto non dichiarati nella domanda. Il Dirigente Scolastico. Prof.ssa Maria Giovanna Missaggia"* ([all. 06 – comunicazione IPSIA "A. Pacinotti" rigetto istanza reclamo](#)).

La scuola quindi, incurante delle ragioni del ricorrente, non rettificava il punteggio in autotutela ed il 30 agosto pubblicava la graduatoria definitiva riconoscendo al ricorrente solo il minor punteggio di 10,60.

Ove il sistema automatizzato avesse conteggiato correttamente i servizi svolti, si ribadisce regolarmente caricati dal ricorrente ma non registrati a sistema per cause al lui non imputabile, il Sig. Luca Marchiò avrebbe maturato i seguenti punteggi, come da attestazione dell'Istituto IPSIA "A. Pacinotti" di Pontedera, che con nota prot. N. 13988 del 5 ottobre 2024 ([all. 07 – Nota punteggio ATA IPSIA "A. Pacinotti di Pontedera"](#)), su istanza del Marchiò, comunicava:

*"Si comunicano i servizi registrati nel nostro sistema:*

*a.s. 2021/2022: dal 13/10/2022 al 31/03/2022 = mesi 5 gg.19*

*dal 21/04/2022 al 10/06/2022 = mesi 1 gg. 20*

*per un totale di mesi 7*



*a.s. 2023/2024 dal 04/10/2023 al 15/04/2024 = mesi 6 gg.13*

*dal 02/05/2024 al 15/06/2024 = mesi 1 gg. 15 per un totale di 8 mesi*

*pertanto il punteggio verrebbe così modificato:*

*A.A. punteggio precedente 10,60 Punteggio servizio 0,70 + 0,80 **Totale 12,10***

*A.T. punteggio precedente 10,60 Punteggio servizio 0,70 + 0,80 **Totale 12,10***

*C.S. punteggio precedente 10,60 Punteggio servizio 3,50 + 4,50 **Totale 18,60"***

In definitiva, il punteggio complessivo da ascrivere al ricorrente nelle Graduatorie di Circolo e di Istituto di 3<sup>a</sup> fascia della provincia di Pisa per il triennio 2024-2027 è di 18,50 nel profilo collaboratore scolastico, e 12,10 nel profilo di assistente tecnico e di assistente amministrativo.

Il ricorrente, inserito nelle graduatorie con il minor punteggio di 10,60 ([all. 08 - Graduatorie di Istituto ATA 3 fascia - Valutazione Titoli \(AA\)](#); [all. 09 - Graduatorie di Istituto ATA 3 fascia - Valutazione Titoli \(CS\)](#)), atteso il mancato riconoscimento dei suddetti servizi, non è stato convocato per incarichi a tempo determinato nel corrente a.s. 2024/25 ed è attualmente disoccupato.

Qualora l'Istituto avesse provveduto a rettificare il punteggio, come dallo stesso attestato nella nota su richiamata ([all. 07](#)), il ricorrente avrebbe sicuramente lavorato come collaboratore scolastico, risultando allo stato conferiti incarichi a tempo determinato a candidati con punteggio inferiore a 18,50.

Il ricorrente, a mezzo del sottoscritto difensore, ha invano inoltrato ulteriore richiesta bonaria di rettifica del punteggio ([all. 10 – richiesta rettifica punteggio USR Toscana – Pisa](#)), rimasta priva di riscontro.

La mancata nomina del ricorrente ai fini del conferimento di un incarico per il corrente a.s. 2024/25 è determinata da un errore telematico di inoltro della domanda e in alcun modo imputabile al ricorrente, che ha regolarmente importato dal SIDI i servizi svolti, tuttavia non registrati dal sistema.

Tutte le procedure relative alle domande di inserimento/aggiornamento nelle graduatorie provinciali per le supplenze per il personale della scuola, avvengono oggi per il tramite di una



piattaforma informatica, in cui l'interessato è chiamato a compilare le sue parti, nonché a "spuntare" le voci che interessano la propria posizione.

Tale modalità di domanda è sempre risultata particolarmente complessa, anche perché le Ordinanze Ministeriali e i vari regolamenti applicativi, non sono certamente di facile interpretazione ed applicazione.

Esiste in giurisprudenza, da quando vige questo sistema, una grandissima casistica di errate valutazioni nei punteggi, causate proprio dalla rigidità del sistema informatico, unitamente alla mancanza di un controllo umano sulle valutazioni espresse dal sistema stesso.

**Si aggiunga che la pubblicazione delle graduatorie provvisorie del 19 agosto, in previsione di quelle definitive (pubblicate il 30 agosto) è funzionale proprio per consentire di effettuare eventuali rettifiche in caso di errori o malfunzionamenti del sistema.**

Il mancato riconoscimento del punteggio relativo servizio prestato negli aa.ss. 2021/22 e 2023/24 è illegittimo, in quanto in palese violazione dei principi in tema di procedimento amministrativo, con particolare riguardo alla fase istruttoria, per la quale il coinvolgimento della parte interessata è fondamentale, appunto, ai fini della legittimità del provvedimento finale, costituito nel nostro caso dalla corretta valutazione dei titoli di servizio per l'attribuzione del punteggio, e costituisce una oggettiva violazione del principio del cd. soccorso istruttorio/procedimentale.

Come noto, l'istituto in questione, di derivazione giurisprudenziale, costituisce un principio di ordine generale dell'azione amministrativa sancito dall'art. 6, co. 1, lett. b) della L. 7 agosto 1990 n. 241, a mente del quale il Responsabile del procedimento *«può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali»*.

La disciplina normativa vigente è chiara, e non lascia adito ad alcun dubbio circa l'onere per l'Amministrazione pubblica di istituire un dialogo collaborativo con il privato come previsto non solo dalla disposizione in parola ma anche dall'art. 71, co. 3 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Secondo tale ultimo articolo, laddove le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 della medesima norma *“...presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità,*



*il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito”.*

Non vi è dubbio che, nel caso del ricorrente, la mancata registrazione dei titoli di servizio sia frutto di un mero errore materiale nella compilazione del modulo informatico, senz'altro sanabile da parte della amministrazione (IPSIA di Pontedera), tenuto peraltro conto del fatto che si trattava di servizio alle dipendenze della stessa scuola.

Come noto, la *ratio* dell'istituto del “soccorso istruttorio” è da rinvenire nell'esigenza di evitare che il numero di concorrenti possa restringersi eccessivamente per mancanze documentali o errori del tutto formali, irrilevanti e quindi pienamente emendabili.

E ciò tanto più quanto detto formalismo appare assolutamente sproporzionato siccome correlato all'utilizzo di rigidi sistemi informatici predisposti dall'Amministrazione, essendo stato da tempo evidenziato che *«In presenza di competizioni selettive e concorsuali che prevedono la presentazione della domanda con modalità telematiche, con le quali è di fatto imposto al candidato di riempire dei campi predeterminati corrispondenti al format telematico, la modalità informatica di compilazione della domanda non può impedire all'amministrazione, per un mero tecnicismo informatico, di considerare il titolo ove effettivamente sussistente e comprovato e così anche le opzioni sul portale dal candidato e non registrate dal sistema. Onde, deve considerarsi iniqua ed illegittima un'esclusione, basata non su elementi sostanziali, quali la mancanza di requisiti di partecipazione o l'oggettiva tardività della domanda, ma solo su circostanze formali imposte dal Sistema informatico, non (almeno non esclusivamente) imputabili al richiedente. Tale esclusione collide, infatti, con i principi di imparzialità, trasparenza, semplificazione, partecipazione, uguaglianza e non discriminazione, nonché con i più generali principi di ragionevolezza, proporzionalità, favor participationis che improntano di sé l'azione amministrativa nella particolare materia concorsuale, anche se gestita in modalità telematica»* (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III, 27 settembre 2021, n. 9925. In termini, cfr. *ex multis* TAR Campania, Napoli, Sez. V, 1° aprile 2022 n. 2208).



Preme a questa difesa osservare che, con riguardo a tutti quei procedimenti amministrativi interamente telematizzati, è obbligo dell'Amministrazione attivare il cd. Soccorso istruttorio ex art. 6 della legge n. 241/90.

Sulla base del consolidato e recente orientamento della giurisprudenza è necessario ribadire che *“il rischio inerente alle modalità di trasmissione non può far carico che alla parte che unilateralmente aveva scelto il relativo sistema e ne aveva imposto l'utilizzo ai partecipanti; e se rimane impossibile stabilire se vi sia stato un errore da parte del trasmittente, o piuttosto la trasmissione sia stata danneggiata per un vizio del sistema, il pregiudizio ricade sull'ente che ha bandito, organizzato e gestito la gara”* (cfr. C.d.S., Sez. III, 25.1.2013, n. 481; in termini Tar Lombardia - Milano, Sez. I, 04.03.2019 n. 455 e questo Tar, Sez. I, 28.7.2015, n. 1094); facendone discendere, quale corollario, che *“...le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi debbano collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l'ordinato svolgimento dei rapporti fra privato e Pubblica Amministrazione e fra Pubbliche Amministrazioni, nei reciproci rapporti”* (cfr. questo Tar, Sez. I, 28.7.2015, n. 1094; in termini, Tar Lecce 10.06.2019, n. 977).

In buona sostanza, dalla natura meramente strumentale dell'informatica applicata all'attività della pubblica Amministrazione discende il corollario dell'onere per l'Amministrazione stessa di accollarsi il rischio dei malfunzionamenti e degli esiti anomali dei sistemi informatici di cui la stessa si avvale; anche come contropartita dell'agevolazione che deriva - sul fronte organizzativo interno - dalla gestione digitale dei flussi documentali.

Tale utilità deve cioè essere controbilanciata dalla capacità di rimediare alle occasionali possibili disfunzioni che possano verificarsi, in particolare attraverso lo strumento procedimentale del soccorso istruttorio (art. 83 d.lgs. n. 50/2016 e art. 6 l. n. 241/1990).

In senso conforme anche la decisione n. 5136 del 7.11.2017 della quarta Sezione del Consiglio di Stato, a termini della quale incombe sul gestore del sistema *“predisporre, o comunque consentire, modalità alternative di inoltro delle domande”, proprio per ovviare a possibili malfunzionamenti del sistema stesso. In ipotesi dubbie, pertanto, gli effetti devono ricadere sul gestore del sistema; e ciò non solo in applicazione dei principi di par condicio e di favor*



*participationis nelle procedure di gara (come già specificato in sede cautelare) ma anche come ricaduta dell'utilità che la pubblica Amministrazione trae dall'utilizzo di tali più spediti sistemi, fino a configurarsi in capo all'Amministrazione stessa un obbligo di predisporre "pro futuro ed in un'ottica conformativa del potere... unitamente a strumenti telematici di semplificazione dei flussi documentali in caso di procedure concorsuali di massa, altresì procedure amministrative parallele di tipo tradizionale ed attivabili in via di emergenza, in caso di non corretto funzionamento dei sistemi informatici predisposti per il fisiologico inoltro della domanda" (in tal senso TAR Roma, Sez. III, 11.1.2018 n. 299).*

Di recente il Consiglio di Stato è tornato sul tema con la sentenza n. 86 del 7 gennaio 2020 esprimendo principi sostanzialmente in linea con la giurisprudenza sin qui richiamata: *"Devono qui trovare applicazione i consolidati principi, affermati da questo Consiglio di Stato, secondo cui non può essere escluso dalla gara un concorrente che abbia curato il caricamento della documentazione di gara sulla piattaforma telematica entro l'orario fissato per tale operazione, ma non è riuscito a finalizzare l'invio a causa di un malfunzionamento del sistema, imputabile al gestore (v. di recente, per un caso non dissimile, Cons. St., sez. V, 20 novembre 2019, n. 7922 e anche la sentenza di questa sezione III, 7 luglio 2017, n. 3245, che però concerne un errore dell'impresa e non già un malfunzionamento del sistema)"; facendone discendere che "se rimane impossibile stabilire con certezza se vi sia stato un errore da parte del trasmittente o, piuttosto, la trasmissione sia stata danneggiata per un vizio del sistema, il pregiudizio ricade sull'ente che ha bandito, organizzato e gestito la gara (cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 25 gennaio 2013, n. 481)".*

In linea con quella amministrativa anche giurisprudenza di merito molto recente si è espressa su di una questione simile a quella di cui è causa.

Il Tribunale di Foggia, con sentenza 2221/2023 ([all. 11 - Tribunale di Foggia, sentenza n. 2221/2023](#)), ha infatti statuito che una docente, che aveva commesso un errore materiale nella compilazione della domanda on line, ha il diritto alla corretta valutazione del titolo di studio posseduto e all'attribuzione del relativo punteggio nelle GPS della provincia di riferimento per il biennio 2022/24, e ciò indipendentemente dalla circostanza che l'errore di inserimento dei





titoli in sede di inoltro della domanda telematica fosse addebitabile al docente ovvero al Ministero ovvero al sistema informatico.

In tale sentenza, viene in particolare evidenziato che:

- l'art. 8 comma 6 dell'OM n. 112/2022 prevede che il punteggio sulla base dei titoli dichiarati sia soltanto proposto dal sistema informatico consentendo tuttavia la rettifica del punteggio in base ai titoli effettivamente posseduti, demandata agli uffici scolastici, e che quindi l'errore era agevolmente riscontrabile dall'Ufficio Scolastico competente, o comunque ben poteva essere sanato dietro tempestiva segnalazione e richiesta formulata dalla docente a seguito della pubblicazione della graduatoria;

- la rettifica del punteggio su istanza dell'interessata e previo confronto con i dati in possesso del MIM discende, inoltre, dal generale obbligo del c.d. soccorso istruttorio, previsto dall'art. 6 comma 10 1 lettera b) della legge n. 241/1990 e dell'art. 71 comma 3 del DPR 445/2000, che onera la pubblica amministrazione a concedere il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazione o istanze erranee o incomplete, dato che con l'esercizio del soccorso istruttorio non si va a supplire a gravi deficienze della domanda a danno degli altri partecipanti ma si permette di adeguare la domanda ad elementi di fatto, incontestati e già a conoscenza dell'Amministrazione.

Nel caso di specie il punteggio cui il ricorrente ha diritto è attestato dall'Istituto "A. Pacinotti" ([all. 07](#))

Tali considerazioni sono peraltro conformi al principio di correttezza ed imparzialità della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 97 Cost, nonché ai principi di cui all'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, ove è stabilito che: *"1. Ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi dell'Unione. 2. Tale diritto comprende in particolare: a) il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio; b) il diritto di ogni persona di accedere al fascicolo che la riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale e commerciale; c) l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni..."*.



Di tutta evidenza è come le citate norme e principi non siano stati rispettati dall'amministrazione resistente e discendendone l'illegittimità del comportamento da essa tenuto, con conseguente disapplicazione degli atti in forza dei quali non è stato riconosciuto/rettificato il punteggio relativo ai titoli di servizio e quindi accertato in via definitiva il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto il punteggio in questione.

Il ricorrente, uscita la graduatoria provvisoria, prima della pubblicazione della definitiva avvenuta il 30 agosto, ha proposto reclamo il 27 agosto 2024 (rigettato il 29) e poi ancora istanza di rettifica in autotutela in data 4 ottobre 2024 ([all. 10](#)), rimasta inevasa, così sollecitando l'amministrazione scolastica alla rettifica del punteggio effettivamente spettante.

Rettifica che ben poteva essere effettuata sulla base di una mera comparazione tra i dati indicati ed i dati in possesso del MIM, meglio dell'IPSIA di Pontedera che ha provveduto a verificare la domanda.

Né la rettifica richiesta si pone in contrasto con il principio di parità tra i partecipanti, perché nel caso in esame il ricorrente ha proposto la domanda con modalità telematica, nei termini previsti e possiede i requisiti richiesti, non andandosi, con l'esercizio del predetto soccorso, a supplire a gravi deficienze della domanda a danno degli altri partecipanti, ma consentendosi viceversa di adeguare la domanda agli elementi di fatto, inoppugnabili, già a conoscenza dell'amministrazione scolastica.

Alla luce delle precedenti considerazioni deve, quindi, ritenersi che il ricorrente ha diritto a vedersi riconosciuta la rettifica del punteggio alla luce del servizio effettivamente svolto negli anni scolastici 2021/22 e 2023/24.

Il Ministero resistente, non riconoscendo al ricorrente il legittimo punteggio spettante in considerazione servizi svolti, non ha individuato il medesimo tra i destinatari di nomina per il conferimento di un incarico di supplenza per il corrente a.s. 2024/24, a fronte invece di candidati nominati con punteggio inferiore.

A causa della condotta serbata dall'amministrazione scolastica il ricorrente continua a subire un non solo un danno economico, da parametrarsi alle retribuzioni perse, ma anche di futuro punteggio, attesa la mancata stipula di contratti di lavoro.



La condotta complessivamente tenuta dall'Amministrazione ha chiaramente cagionato nei confronti del ricorrente un danno ingiusto, meritevole di ristoro, determinando nei confronti del ricorrente un grave danno da perdita di *chance*, intesa quale lesione attuale all'integrità del patrimonio, connessa alla valutazione della probabilità, perduta, di conseguire l'utilità attesa.

È stato affermato che nel giudizio instaurato dal lavoratore per ottenere il risarcimento del danno da perdita di *chance*, il ricorrente ha l'onere di provare gli elementi atti a dimostrare, pure se solo in modo presuntivo e basato sul calcolo della probabilità, la possibilità che avrebbe avuto di conseguire il beneficio richiesto (Cass. n. 682/2001).

Con le sentenze n. 7943 del 27 marzo 2008 e n. 1850 del 29 gennaio 2009 le Sezioni Unite della Cassazione hanno ribadito che *"... per chance si intende la concreta ed effettiva occasione favorevole di ottenere un determinato bene. Essa pertanto non è una mera aspettativa di fatto, ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione. Chi agisce per ottenere tale risarcimento ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere immediata e diretta"* (v. anche Cass. n. 1715 del 23.01.2009 e Cass. n. 5054 del 03.03.2009).

Se l'amministrazione avesse correttamente operato, il diritto del ricorrente a conseguire una supplenza nell'a.s. 2024/25 non sarebbe stato leso, tenuto conto che sono stati conferiti incarichi a candidati con punteggio inferiore.

Il ricorrente ha, pertanto, il pieno diritto a vedersi attribuito l'incarico con retrodatazione degli effetti giuridici ed economici dell'assunzione al momento in cui questa avrebbe avuto luogo.

A tal fine sin da ora si chiede ordinare all'amministrazione convenuta ex art 210 cpc la produzione in giudizio di tutti i contratti a tempo determinato sottoscritti dai "collaboratori scolastici" con punteggio inferiore a 18,50.

In ogni caso, il ricorrente avrà diritto a vedersi riconosciute tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto, con retrodatazione degli effetti



giuridici (compreso il punteggio) ed economici dal momento in cui l'assunzione avrebbe avuto luogo.

### ISTANZA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C.

Si chiede che Ill.mo Sig. Giudice adito voglia, anche *inaudita altera parte*, previo accertamento dell'illegittimità del rigetto dell'istanza di rettifica del punteggio, ordinare all'amministrazione resistente, ciascuna per quanto di competenza, di adottare tutte le determinazioni più opportune e assegnare al ricorrente il corretto punteggio (18,50 nel profilo collaboratore scolastico, e 12,10 nel profilo di assistente tecnico e di assistente amministrativo) con correlato riposizionamento nella graduatoria de qua;

Richiamate le argomentazioni difensive sopra riportate, idonee a qualificare la sussistenza del **fumus boni iuris**, indubbio l'attuale ed irreparabile gravissimo pregiudizio che incombe sul ricorrente.

Il ricorrente è attualmente inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della provincia di Pisa, per il triennio 2024/25, 2025/26, 2026/27, con il minor punteggio di 10,60 essendo stati esclusi i titoli di servizio prestati negli anni 2021/2022 e 2023/24 che avrebbero consentito al medesimo di avere un punteggio complessivo di **18,50 nel profilo collaboratore scolastico, e 12,10 nel profilo di assistente tecnico e di assistente amministrativo**, come da dichiarazione in atti dell'IPSIA di Pontedera ([all. 07](#)).

Con il punteggio corretto quindi il ricorrente avrebbe senz'altro diritto ad essere tra i collaboratori scolastici avrebbe avuto diritto all'assunzione con contratto a termine anche sino al 30 giugno, in ragione sempre del maggior punteggio goduto.

Il ricorrente, monoreddito e attualmente disoccupato, può contare unicamente sul proprio lavoro per vivere e non ha altre fonti di reddito.

Alla luce di queste considerazioni è necessario quindi che, laddove codesto Tribunale non dovesse ritenere di decidere immediatamente la causa nel merito, venga concessa, prioritariamente, anche con decreto *inaudita altera parte*, l'assegnazione, se del caso con riserva, del punteggio complessivo di **18,50 nel profilo collaboratore scolastico, e 12,10 nel**



profilo di assistente tecnico e di assistente amministrativo, non rettificato dall'amministrazione, con l'ordine di immediato reinserimento nelle graduatorie di cui è causa con il suddetto punteggio.

\*\*\*\*\*

Alla luce delle considerazioni che precedono, parte ricorrente, come sopra rappresentata e difesa

#### CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice designato, presso il Tribunale di Pisa, in funzione di Giudice del Lavoro, voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa per l'accoglimento delle seguenti

#### CONCLUSIONI

"Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, per le causali di cui in premessa, *contrariis reiectis*, previo accertamento dell'illegittimità, e conseguente disapplicazione, di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale,

#### PRELIMINARMENTE, IN VIA CAUTELARE E DI URGENZA

- con ordinanza, previa convocazione delle parti in apposita udienza, ex art. 700 cpc, ritenuta anche solo in via sommaria la fondatezza del ricorso e la sussistenza di un grave ed attuale pregiudizio a carico del ricorrente per i motivi tutti in parte narrativa, ordinare alle amministrazioni resistenti, per quanto di rispettiva competenza, di rettificare, se del caso con riserva, il punteggio attribuito al ricorrente a seguito delle procedure di aggiornamento per cui è causa, ed inserire il ricorrente nelle Graduatorie di Circolo e di Istituto di 3<sup>a</sup> fascia del personale ATA della provincia di Pisa con il punteggio complessivo di 18,50 nel profilo collaboratore scolastico, e 12,10 nel profilo di assistente tecnico e di assistente amministrativo;

#### NEL MERITO

- accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in parte narrativa, il buon diritto del ricorrente Luca Marchiò all'attribuzione del punteggio integrale per i servizi svolti quale personale ATA negli aa.ss. 2021/22 e 2023/24 ai fini dell'inserimento nelle Graduatorie di Circolo e di Istituto di 3<sup>a</sup> fascia del personale ATA della provincia di Pisa, con conseguente condanna dell'amministrazione scolastica all'inserimento del ricorrente nelle suddette



graduatorie nella posizione conforme al punteggio complessivo maturato in base ai pregressi servizi svolti (punteggio complessivo di 18,50 nel profilo collaboratore scolastico, e 12,10 nel profilo di assistente tecnico e di assistente amministrativo);

- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, in virtù del maggior punteggio posseduto, ad essere destinatario di una proposta di contratto di supplenza per il corrente anno scolastico 2024/2025 in una delle sedi di preferenze espresse in domanda con riferimento alle Graduatorie di Circolo e di Istituto di 3^ fascia del personale ATA della provincia di Pisa;
- per l'effetto condannare il Ministero dell'Istruzione resistente a riconoscere il diritto del ricorrente ad ottenere il punteggio completo per l'incarico di supplenza che avrebbe dovuto espletare e al risarcimento del danno conseguente al mancato conferimento dell'incarico di supplenza, determinato in base alla mancata corresponsione di tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto di supplenza.
- Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali, come per legge, oltre maggiorazione 30% per predisposizione PCT (art. 4, comma 1 bis T.F.), da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.

\*^\*^\*^\*^\*^\*^\*^\*

### ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART.151 C.P.C.

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Il presente ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente al punteggio ingiustamente non riconosciuto ed al conseguente corretto riposizionamento nelle Graduatorie di Circolo e di Istituto di 3^ fascia del personale ATA della provincia di Pisa; pubblicate il 30/08/2024 per il triennio 2024/2027 ([all. 12](#)).

Ciò implica che gli aspirati alle supplenze attualmente inseriti nelle ridette Graduatorie potranno concorrere alla stipula di contratti per il conferimento di supplenze, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di essi che nelle Graduatorie interessate vengono scavalcati per il corretto riposizionamento del ricorrente.



Vi sono oggettive difficoltà nel reperire gli indirizzi di residenza dei soggetti controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non noti alla parte ricorrente.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di controinteressati al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza nel sito ufficiale dell'Ambito Territoriale Siena e/o del Ministero dell'Istruzione e del Merito, <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/home> .

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.

Che al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è invece costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.

Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

#### FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc, anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione udienza mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell'USR Toscana e/o del MIUR.

Si offre in comunicazione, mediante deposito in cancelleria:

- 1) Contratti a.s. 2021/22;
- 2) Contratti a.s. 2023/24;



- 3) Nota MIM prot. 76806 del 29.05.2024;
- 4) Domanda aggiornamento graduatoria triennio 2024-27;
- 5) Istanza reclamo del 27 agosto 2024;
- 6) Comunicazione IPSIA "A. Pacinotti" rigetto istanza reclamo;
- 7) Nota punteggio ATA IPSIA "A. Pacinotti di Pontedera";
- 8) Graduatorie di Istituto ATA 3 fascia - Valutazione Titoli (AA);
- 9) Graduatorie di Istituto ATA 3 fascia - Valutazione Titoli (CS);
- 10) Istanza/richiesta rettifica punteggio USR Toscana – Pisa del 4 ottobre 2024;
- 11) Tribunale di Foggia, sentenza n. 2221/2023;
- 12) Tribunale di Foggia, ordinanza 2/1/2021;
- 13) Tribunale di Frosinone, sentenza n. 228/2021;

In via istruttoria, si chiede che il Giudice aditi ordini all'USP di Pisa, e comunque all'Amministrazione scolastica, la produzione in giudizio di tutte le convocazioni/nomine a tempo determinato fatte ai collaboratori scolastici nell'a.s. 2024/25 con punteggio inferiore a 18,50, con indicazione punteggio ATA al momento dell'incarico, nonché ogni altro documento che la S.V. ritenga utile ai fini della decisione.

In via istruttoria, si chiede ammettersi prova testimoniale sulle seguenti circostanze di fatto:

- 1) *"Vero che avete assistito alla compilazione della domanda di aggiornamento del Sig. Luca Marchiò nella Graduatorie di Circolo e di Istituto di 3^ fascia del personale ATA della provincia di Pisa?"*;
- 2) *"Vero che il Sig. Marchiò ha regolarmente caricato nella domanda i servizi svolti negli aa.ss. 2021/22 e 2023/24 e che per errore del sistema non sono stati registrati?"*;
- 3) *"Vero che nei giorni dal 25 al 29 giugno 2024 avete riscontrato vari problemi tecnici nella compilazione delle domande, importazione dei servizi ed invio delle domande di aggiornamento delle Graduatorie di Circolo e di Istituto di 3^ fascia del personale ATA della provincia di Pisa?"*;

Si indica a teste:





1) Giuseppina Canuso, presso "CISL SCUOLA PISA", Via Filippo Corridoni n. 36;

Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre e con ogni ulteriore riserva.

Dichiarazione ai fini del contributo unificato.

Ai fini del contributo unificato di cui all'art. 9 comma 1 bis del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 37, comma 6, lettera b) n. 2 del D.L. 98/2011, convertito in legge n. 111/2011, si dichiara che la causa ha valore indeterminato e che pertanto è un contributo unificato nella misura ridotta di € 259,00.

Siena, data deposito

*Firmato digitalmente*

Avv. Diego Vaccaro

